

CONGEDO PARENTALE

Inps, messaggio 25 ottobre 2006, n. 28379

Fruizione frazionata

Nell'ipotesi in cui il lavoratore o la lavoratrice, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo quindi l'attività lavorativa, le giornate di festa e i sabati (in caso di settimana corta) che cadono tra il periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno conteggiate ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale. Viceversa, se si susseguono in modo ininterrotto periodi di ferie/malattia e un ulteriore periodo di congedo parentale, i sabati e le domeniche vengono conteggiate ai fini del calcolo del periodo di congedo che è pari a 6 mesi (10 mesi complessivi tra due genitori, oppure 10 mesi nel caso di genitore single).

In riferimento alla fruizione del congedo parentale in modo frazionato (art. 32, D.Lgs. n. 151 del 2001, testo unico sulla maternità), ad ulteriore precisazione di quanto disposto da questa Direzione centrale con circolare n. 82 del 2 aprile 2001 e nelle "Avvertenze importanti" contenute nel Mod. Ast.Fac. utilizzabile dai lavoratori dipendenti, recentemente aggiornato (vedi modulistica on-line), si fa presente quanto segue.

Nell'ipotesi in cui la/il lavoratrice/tore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo quindi l'attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il su indicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale.

Per maggior chiarezza si faccia riferimento all'esempio seguente riferito a lavoratori con orario contrattuale articolato su cinque giorni (settimana corta) dal lunedì al venerdì:

1^ settimana: dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale;

2^ settimana: dal Lunedì al Venerdì = ferie o malattia;

3 ^ settimana: Lunedì = ripresa dell'attività lavorativa.

In questo caso, le giornate di Sabato e di Domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiate come congedo parentale.

Viceversa, allorquando si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati

(in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale (v. *circolare n. 82 del 2001*, par. 1, ultimo cpv.). A chiarimento si riporta l'esempio che segue, riferito sempre all'ipotesi di settimana corta:

1^ settimana: dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale;

2^ settimana: dal Lunedì al Venerdì = ferie o malattia;

3^ settimana: dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale.

In questo caso, le giornate di Sabato e di Domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale.

Il Direttore centrale

Ruggero Golino